



C.A.I.
Club Alpino Italiano



ISTRUTTORE
E
RESPONSABILITA'

Dispensa di supporto alla presentazione power point 2025

RELATORE MASSIMO BIZZARRI

INQUADRAMENTO NORMATIVO

RIORDINO DEL CAI

Legge n. 91/1963

Articolo 2 (originale) *Il Club alpino italiano provvede, nell'ambito delle facoltà statutarie, a mantenere in efficienza, in conformità alle disposizioni vigenti, il complesso dei rifugi ad esso appartenenti ed a curare la manutenzione delle attrezzature alpinistiche e dei sentieri dallo stesso apprestati.*

Assume adeguate iniziative tecniche per la prevenzione degli infortuni nell'esecuzione dell'alpinismo e per il soccorso degli alpinisti ed escursionisti infortunati o pericolanti per qualsiasi causa, nonché per il recupero delle salme dei caduti.

NUOVE DISPOSIZIONI SUL CLUB ALPINO ITALIANO.

Legge n. 776/1985

Articolo 2 (nuovo articolo l.91/1963 così come modificato dalla L.776/85)

Il Club alpino italiano provvede, a favore sia dei propri soci sia di altri, nell'ambito delle facoltà previste dallo statuto, e con le modalità ivi stabilite:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione dei rifugi alpini e dei bivacchi d'alta quota di proprietà del Club alpino italiano e delle singole sezioni, fissandone i criteri ed i mezzi;*
- b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche;*
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna e all'organizzazione di iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche;*
- d) all'organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche;*
- e) alla formazione di istruttori necessari allo svolgimento delle attività di cui alla lettera d);*
- f) all'organizzazione ed alla gestione, per conto delle regioni, di corsi di preparazione professionale, ai sensi dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, per guida speleologica e di corsi di formazione professionale per esperti e rilevatori del servizio valanghe (4);*
- g) all'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti;*
- h) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;*
- i) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla valorizzazione dell'ambiente montano nazionale (5).*

(4) Lettera così sostituita dall'art. 26, L. 2 gennaio 1989, n. 6.

(5) Così sostituito dall'art. 2, L. 24 dicembre 1985, n. 776.

Le importanti novità introdotte.

Il CAI deve provvedere alla:

d) organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, scialpinistiche ed escursionistiche, speleologiche, naturalistiche;

e) alla formazione istruttori, accompagnatori (e operatori);

Il Club Alpino Italiano ha la facoltà di organizzare scuole e corsi di addestramento a carattere non professionale per le varie discipline

alpinistiche ed escursionistiche per la formazione degli istruttori/accompagnatori.

Infatti, per i professionisti della montagna è stata promulgata la Legge n. 6/1989.

“ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI GUIDA ALPINA”

riconoscendo giuridicamente il soggetto che, anche in modo non esclusivo e continuativo, svolge le seguenti attività.

- a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna;
- b) accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche;
- c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo.

Nella stessa legge vengono poi confermate le prerogative del CAI e confermate le facoltà del CAI di organizzare scuole e corsi a carattere **NON PROFESSIONALE**

Art. 20. L.6/1989 (Scuole e istruttori del C.A.I.)

1. Il Club alpino italiano, ai sensi delle lettere d) ed e) dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, come sostituito dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 776, conserva la facoltà di organizzare scuole e corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche e per la formazione dei relativi istruttori.
2. Gli istruttori del C.A.I. svolgono la loro opera a carattere non professionale e non possono ricevere retribuzioni.
3. Le attività degli istruttori e delle scuole del C.A.I. sono disciplinate dai regolamenti del Club alpino italiano.
4. Al di fuori di quanto previsto dalla presente legge, le altre attività didattiche per le finalità di cui al comma 1 non possono essere denominate «scuole di alpinismo» o «di sci-alpinismo» e i relativi istruttori non possono ricevere compensi a nessun titolo.

Tra le professioni nell'accompagnamento abbiamo anche

l'ACCOMPAGNATORE DI MEDIA MONTAGNA (art.21 L.6/1989), ora demandata alle regioni (con esclusione di percorsi su ghiacciaio, terreni innevati ed utilizzo di corde, piccozza e ramponi).

G.A.E. Guida Ambientale Escursionistica.

Non vi è una legge nazionale, sono comunque riconosciute come professionisti e diversamente disciplinate a seconda delle regioni.

L'art. 2229 e seg. cod. civ. fornisce una disciplina esaustiva e completa delle regole che presiedono allo svolgimento di quelle attività che richiedono l'iscrizione ad un ordine professionale e ad un apposito Albo.

Art. 2229 Codice Civile

Esercizio delle professioni intellettuali

La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.

Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.

RAPPORTO TRA L'ACCOMPAGNATORE C.A.I. E LA GUIDA ALPINA

Gratuità della prestazione: l'accompagnatore/titolato C.A.I. è un volontario, inserito nella struttura organizzativa del C.A.I. in quanto socio, vincolato alle direttive ed ai regolamenti specifici (controllo sull'attività svolta, corsi di aggiornamento, soggezione al potere disciplinare centrale, territoriale e del direttore del corso).

Onerosità della prestazione: la guida alpina è un professionista che esercita l'attività di "accompagnamento in montagna" e che è legittimato a prendere un compenso per la prestazione offerta al cliente. Non sono richiesti (a differenza delle altre professioni classiche) i requisiti della continuità e della esclusività (professione stagionale).

RESPONSABILITA' CIVILE CAI

Quando si introduce il discorso sulla responsabilità civile, si distinguono generalmente due categorie: quella contrattuale e quella extracontrattuale.

A) **Contrattuale**: fornitura di un servizio dietro pagamento di un corrispettivo (vedi guida alpina);

B) **Extracontrattuale:** principio del *neminem laedere*: chiunque cagiona per colpa o dolo un danno ingiusto ad altri è obbligato a risarcire il danno (vedi accompagnatore C.A.I.).

Rapporto extracontrattuale: l'allievo si iscrive ad un corso CAI e non con l'accompagnatore direttamente. Problemi potrebbero sorgere sulle richieste fatte nei confronti del CAI visto che si firma una domanda e si paga una quota di iscrizione (c'è chi vede in ciò una responsabilità contrattuale e sono state iniziate cause con questa impostazione).

L'azione dell'accompagnatore C.A.I. può causare un danno ad un allievo o escursionista.

Questo danno può essere oggetto di un risarcimento di tipo economico.

La relativa richiesta può essere avanzata sia nei confronti dell'accompagnatore C.A.I. che nei confronti del C.A.I. medesimo (ad es: scuola, sezione).

RESPONSABILITA' EXTRA CONTRATTUALE DELL'ACCOMPAGNATORE C.A.I

Il rapporto che lega l'accompagnatore del C.A.I. al suo allievo o al socio è di natura extracontrattuale (art. 2043 cod. civ.);

Art. 2043 codice civile . Risarcimento per fatto illecito

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Requisiti per la sussistenza della responsabilità:

- 1 Azione od omissione dell'accompagnatore C.A.I.;
- 2 Colpa o dolo;
- 3 Nesso di causalità;
- 4 Danno ingiusto.

La colpa può essere:

GENERICA:

1 Negligenza: trascuratezza e scarsa attenzione. Non uso della diligenza media, ovvero quella del buon padre di famiglia (es: non mi

preoccupo di controllare che tutti abbiano gli scarponi/ ramponi, non ho fatto mettere il casco, non conosco e non so riconoscere il percorso; **NON FACCIO QUELLO CHE DOVEVO FARE**

2 Imprudenza: mancata osservanza delle normali regole di prudenza (es: es: attraversare tratto esposto/ghiacciato senza mettere corda fissa o far mettere i ramponi, sostare in un canalone o sotto albero isolato durante temporale; partenza con previsioni che indicano temporali); **FACCIO QUELLO CHE NON DOVEVO FARE**

3 Imperizia: mancata applicazione delle regole della perizia tecnica che sono particolarmente rilevanti e codificate nelle ns attività e che costituiscono la base minima del patrimonio di colui che è incaricato in questi campi specifici (es: progressione su ferrata senza il dissipatore, il non saper usare la bussola e la carta). In quest'ultimo caso, soprattutto in ambito CAI (atteso che abbiamo regolamenti tecnici) è possibile rientrare nella colpa; **NON SO FARE QUELLO CHE DOVREI SAPER FARE**

SPECIFICA:

Sussiste quando c'è la violazione di una norma specifica: nel ns caso norma tecnica emanata dal C.A.I. Si tratta cioè delle regole descritte nei manuali tecnici del C.A.I. (es. predisporre in modo errato una corda fissa e relativi ancoraggi).

NON SO FARE QUELLO CHE DOVREI SAPER FARE SECONDO LE NORME DEL CAI

ONERE DELLA PROVA

Se la responsabilità è di tipo extracontrattuale il danneggiato ha l'onere di provare con tutti i mezzi che l'evento dannoso si è verificato a causa del comportamento dell'istruttore.

La responsabilità può essere valutata con minor rigore se c'è concorso di colpa del danneggiato:

Art. 1227 codice civile: Concorso del fatto colposo del creditore

Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.

Il C.A.I. risponde a titolo di responsabilità “oggettiva” di eventuali danni e/o lesioni riportati dall’allievo a causa della condotta colposa dell’accompagnatore, ex art. 2049 c.c.

Art. 2049 codice civile: Responsabilità dei padroni e dei committenti.

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

Requisiti:

- 1) non è necessario un rapporto di subordinazione tra accompagnatore e C.A.I., ma un’attività soggetta al controllo ed alla vigilanza del preponente (organico tecnico o capogita);
- 2) l’accompagnatore deve aver commesso un fatto illecito durante l’espletamento dell’incarico;
- 3) la responsabilità è solidale con quella dell’accompagnatore;
- 4) la responsabilità è valutabile non soltanto per il fatto illecito in sé commesso, ma anche sotto il profilo della *culpa in eligendo* del programma o delle direttive del corso.

RESPONSABILITA’ PENALE DELL’ACCOMPAGNATORE C.A.I.

Mentre un addebito di responsabilità civile può essere mosso da un allievo sia nei confronti dell’accompagnatore che del C.A.I., la responsabilità penale (nei casi che ci occupano) è strettamente personale e riguarda solo l’accompagnatore.

Quando sussiste la responsabilità penale:

- 1) compimento di un’azione o di un’omissione che lo stato configura come reato;
- 2) elemento soggettivo (colpa o dolo);
- 3) nesso di causalità (quando l’evento è conseguenza dell’azione).

In caso di commissione di un reato, lo Stato (tramite un Giudice) applicherà una pena che può variare tra il pagamento di una “multa” e la privazione della libertà personale (arresto o reclusione);

Il reato può essere perseguito d’ufficio (vedi caso di decesso) o a querela (impulso di parte), a seconda della gravità del comportamento imputabile al reo.

Ipotesi più frequenti:

- omicidio colposo;
- lesioni colpose;
- omissione soccorso;
- abbandono di incapace;
- distacco valanga;

IL PRINCIPIO DELL’AFFIDAMENTO

E’ un principio giurisprudenziale che è stato creato per risolvere tutti quei casi in cui esiste in capo ad un soggetto, un obbligo giuridico di attivarsi (c.d. posizione di garanzia) per impedire il verificarsi di un evento dannoso (fattispecie oggi inquadrata nella nostra società come responsabilità che sorge in seguito a “contatto sociale”).

E’ il caso di un corso in cui gli allievi si “affidano” all’accompagnatore.

E’/potrebbe essere il caso del capogita che accompagna in montagna un gruppo del C.A.I.

In un corso, l’allievo si rivolge agli accompagnatori confidando nella loro capacità tecnica e nella loro esperienza e pertanto presta il proprio consenso all’effettuazione del corso. Quel tipo di escursione non verrebbe fatta dall’allievo se fosse fuori da un corso.

In caso di “gita sezionale”, normalmente non si ha affidamento. Le persone dovrebbero essere in grado di partecipare a quella specifica escursione, ma sta all’accompagnatore conoscere chi partecipa e quali siano le sue capacità tecniche. Certo è che se qualcuno s’iscrive solo perché siamo dei titolati (nel senso ovviamente tecnico) e noi ben coscienti di ciò lo prendiamo ugualmente, è facile, direi quasi automatico, che scatti l’affidamento. Si torna al caso esposto sopra in cui l’allievo non sarebbe in grado di fare quell’escursione se non accompagnato. Occorre quindi valutare caso per caso.

Questo atteggiamento psicologico, che comunque deve essere esplicitato e recepito anche dall’accompagnatore/istruttore, ingenera nel partecipante un

affidamento nella sicura e buona riuscita della gita (anche e soprattutto all'interno del corso).

In caso di incidente il principio dell'affidamento determina l'insorgenza di una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c.

Ripetiamo, comunque ed per evitare fraintendimenti, che **l'affidamento non sorge automaticamente.**

* * * * *

Una sentenza della Corte di Cassazione Civile (n. 12900 del 24.07.2012 – Sez. III civile) si è occupata di un incidente accaduto nel 1995 ad un allievo di un corso di alpinismo di base organizzato da una Scuola di Alpinismo della SEM, Sezione del CAI lombardo, qui riportata per sommi capi.

L'allievo subiva la frattura della caviglia destra e un modesto danno patrimoniale ma la Sezione convenuta in giudizio riteneva opportuno resistere e negare ogni responsabilità, invocando come esimente anche il regime di volontariato e di gratuità che caratterizza i corsi organizzati dal CAI.

Il lungo percorso giudiziario (oltre quindici anni) si concludeva con la citata sentenza che, confermando le precedenti sentenze del Tribunale di Milano e della Corte d'Appello di Milano, affermava:

1) che l'attività alpinistica è da ritenere “attività pericolosa”.

Ai sensi dell'art. 2050 c.c. chi causa un danno nell'esercizio di un'attività pericolosa è tenuto al risarcimento “se non prova di aver adottato tutte le misure idonee per evitare il danno”.

Di qui la condanna della Sezione del CAI organizzatrice del corso a risarcire il danno subito dall'allievo;

2) che il corso fosse stato organizzato e svolto in ambito di volontariato, senza fini di lucro, non comportava alcuna esimente all'accertata responsabilità. La Corte è esplicita e dichiara che se “in concreto” nell'esercizio di un'attività pericolosa si accerta la responsabilità è “irrilevante” che l'attività sia stata svolta senza fini di lucro ed afferma il seguente principio: “L'art. 2050 c.c. è riferibile anche alle attività senza fini di lucro”. E chiarisce: “L'art. 2050 c.c. non è infatti riferibile esclusivamente alle attività d'impresa ma anche alle attività non aventi fini di lucro in relazione alla universale portata del principio del *neminem laedere* segnatamente quando gli interessi incisi abbiano rilievo costituzionale com'è per il caso dell'incolumità delle persone (art. 32 della Costituzione)”.

E ancora più chiaramente: “La lodevole e meritoria attività svolta dal CAI, con finalità sociali, di stretto volontariato, senza fine di lucro e non di impresa, non assume alcuna rilevanza in merito alla configurazione giuridica della responsabilità da delineare nel caso che ci occupa”;

La pericolosità dell'attività andava valutata in concreto, ex ante, alla luce della considerata inesperienza dell'allievo e dell'unicità della lezione teorica impartita prima dell'escursione alpinistica”.

PER RIASSUMERE

- essere volontari non significa non avere responsabilità;
- può esserci responsabilità del CAI per non aver istruito a dovere il proprio accompagnatore;
- può esserci responsabilità dell'accompagnatore se ha causato un danno al corsista o al partecipante l'escursione;
- può esserci responsabilità dell'accompagnatore se un allievo/partecipante fa male ad un terzo per non aver vigilato;
- può esserci diminuzione di responsabilità per fatto e colpa dell'allievo/partecipante;

QUINDI

1. fare sempre approvare dal consiglio sezionale le attività e le eventuali variazioni (**FONDAMENTALE!!**)
2. rimanere aggiornati sulle varie tecniche specifiche;
3. conoscere le polizze assicurative e, soprattutto per i titolati-qualificati sezionali, essere a conoscenza che la polizza specifica (non quella del “semplice” socio che si prolunga a fine marzo) scade il 31 dicembre: il cai inibisce l'attività senza il nuovo tesseramento!
4. nei corsi ripetere che il rischio zero non esiste e farsi rilasciare in forma scritta, dopo le prime lezioni teoriche, il consenso informato circa le ns attività (spiegando di cosa si tratta!)
5. preparare l'escursione con scrupolo a casa, tra cui meteo, percorso, difficoltà, dislivelli, tempi.....
6. preparare la locandina con tutte le informazioni
7. verificare le capacità e condizioni dei partecipanti (se non si conoscono chiedere loro, non avere timori!!!)
8. controllare i materiali e l'equipaggiamento e quindi...

9. escludere chi non è ritenuto idoneo o non ha attrezzatura tecnica ritenuta adeguata: non avere timori!
10. informare sempre dei pericoli specifici (sia a “casa” e soprattutto in loco dicendo cosa si deve o non si deve fare);
11. controllare le condizioni del percorso man mano che si sale;

Per concludere, vi suggerisco di iniziare a “frequentare” il sito del CAI per avere notizie ed informazioni sul ns ben amato Club, sugli statuti, sui regolamenti, sulle varie polizze assicurative (e sui documenti contenuti proprio nella pagina delle ass.ni: Manuale d’uso delle coperture assicurative del club alpino italiano; Responsabilità dell’accompagnamento in montagna – Sintesi delle lezioni tenute dal Presidente generale avv. Vincenzo Torti).

Nella speranza di vedervi operare sempre più attivamente in ambito CAI, vi auguro buon lavoro.

Massimo Bizzarri

NB La presente relazione, benchè la materia sia “estremamente tecnica” (parliamo di responsabilità e quindi di possibili implicazioni e forse gravi azioni avanti autorità giudiziaria) è stata redatta in una forma e con terminologia molto semplificata al fine di rendere più comprensibile e fluido il tema ai non addetti ai lavori (giuridici).